



CITTA di MAGENTA

SETTORE TECNICO

SERVIZIO OPERE, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, SMART CITY, AMBIENTE E PAESAGGIO

Al Comune di Magenta
Piazza Formenti 3
20013 Magenta (MI)
Tel: 029735321- 304
Pec:egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

COMUNICAZIONE TAGLIO CON SOSTITUZIONE DI ALBERI AI SENSI DELL'ART.14 – ALLEGATO A- DPR 31/17 e AI SENSI DELL'ART.99 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Il/La sottoscritto/a _____ residente in _____
Via _____ n° _____ Telefono _____

COMUNICA

Che in data _____ inizieranno i lavori di taglio di piante secondo le modalità sotto indicate e nel pieno rispetto del regolamento edilizio comunale vigente.

Preso atto che il Comune di Magenta è sottoposto a vincolo ambientale ai sensi dell'art 142 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004

DICHIARA CHE:

l'intervento non ricade tra quelli indicati al punto B22 del DPR 31/17;

e quindi (barrare l'opzione pertinente):

- l'intervento ricade tra quelli indicati al punto A14 del DPR 31/17;
- l'intervento (manutenzione straordinaria del verde privato) rientra tra quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..



CITTA di MAGENTA

SETTORE TECNICO

SERVIZIO OPERE, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, SMART CITY, AMBIENTE E PAESAGGIO

NATURA DELL'INTERVENTO:

n° ____ ceppaie/piante essenza di _____ identificate al fg. _____
mappale _____ Motivazione _____

n° ____ ceppaie/piante essenza di _____ identificate al fg. _____
mappale _____ Motivazione _____

n° ____ ceppaie/piante essenza di _____ identificate al fg. _____
mappale _____ Motivazione _____

n° ____ ceppaie/piante essenza di _____ identificate al fg. _____
mappale _____ Motivazione _____

Si allegano fotografie dell'albero oggetto del taglio.

In sostituzione è previsto l'impianto di n° _____ piante essenza _____

Data, _____

FIRMA *(del dichiarante)*



CITTA' di MAGENTA

SETTORE TECNICO

SERVIZIO OPERE, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, SMART CITY, AMBIENTE E PAESAGGIO

Regolamento Edilizio Comunale

Articolo 99 - Disciplina del verde su aree private

1. Nella disciplina del verde sono comprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
2. Le alberature d'alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere.
3. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.
4. Le aree a bosco, a parco, nonché la aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate come depositi di materiale di qualsiasi tipo. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.
5. Nel caso di nuove edificazioni, per insediamenti produttivi (industriali o artigianali), terziari, direzionali, commerciali, ricettivi e residenziali, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge e di tutti i regolamenti vigenti in materia, la superficie destinata a verde (escluse fioriere e giardini pensili) dovrà essere pari ad almeno il 30% della proiezione a terra del piano di maggiore estensione, esclusi balconi aperti e simili. Per il calcolo di tale area a verde dovranno considerarsi escluse le superfici di rampe, accessi, percorsi, corselli ed eventuali parcheggi a raso. Le pavimentazioni delle aree carrabili in genere, i piazzali degli edifici industriali ed artigianali, i parcheggi e più in generale le superfici suscettibili di inquinamento non possono essere drenanti. In tali casi non è pertanto consentita la pavimentazione in autobloccanti di tipo aperto ("green block").
6. Alla richiesta di Permesso di Costruire o Denuncia di inizio attività, una volta ottenuta la prescritta autorizzazione paesistica, dovranno essere allegate una o più Tavole del Verde in scala adeguata che permettano l'individuazione degli individui arborei e delle aree verdi prima e dopo l'intervento edilizio.
7. Per la presentazione di Piani Attuativi o per la richiesta di Permessi di Costruire che includono importanti interventi di formazione, rifacimento o completamento di spazi verdi, dovrà essere anche allegata una relazione agronomica a firma di un professionista dottore agronomo o forestale che illustri:
 - i criteri di scelta delle specie arboree (preferibilmente autoctone) in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenibilità in rapporto al sito interessato;
 - i criteri di scelta delle specie erbacee per le aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate;
 - i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti.
8. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni esistenti dovrà essere perseguita ogni qualvolta si renderà necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura media ambientale. Tale sostituzione sarà in ogni caso legata alla funzione svolta dallo spazio interessato.
9. La rimozione dello strato di suolo vegetale, o terra di coltura, dovrà essere realizzata separatamente da tutti gli altri movimenti di terra, per evitare il mescolamento con sostanze estranee e nocive alla vegetazione o con strati più profondi di composizione chimico-fisica differente. La terra di coltura dovrà essere asportata da tutte le superfici destinate a costruzioni e pavimentazioni, scavi e riporti, od utilizzate per le installazioni di cantiere, affinché possa essere conservata e riutilizzata per lavori di costruzione del paesaggio. La terra di coltura non potrà mai essere rimossa nell'ambito delle radici di alberi da conservare.
10. Negli interventi di nuova edificazione è obbligatorio l'utilizzo dell'acqua di prima falda (non potabile) o della rete duale (qualora esistente) per l'irrigazione delle aree verdi aventi superficie complessiva maggiore a 100 mq, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente competente.
11. Sulla superficie destinata a verde vige l'obbligo di impianto di: n. 1 alberi di prima grandezza (altezza della chioma maggiore di 12 m) ogni 80 mq o n. 1 alberi di seconda grandezza (altezza della chioma compresa tra 8 e 12 m) ogni 40 mq.
12. Gli alberi di prima grandezza debbono mantenere una distanza dal confine pari a quella stabilita per gli edifici dalla disciplina di zona dettata dallo strumento urbanistico vigente.
13. Gli altri alberi devono essere tenuti ad una distanza dal confine pari alla metà di quella stabilita per gli edifici dalla disciplina di zona dettata dallo strumento urbanistico vigente.
14. Sono fatti, in ogni caso, salvi gli accordi tra i proprietari dei fondi antistanti.
15. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti.
16. In assenza di indicazioni si applicano le distanze di cui all'art. 892 del Codice Civile maggiorate di 2 m.




CITTA' di MAGENTA

SETTORE TECNICO

SERVIZIO OPERE, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, SMART CITY, AMBIENTE E PAESAGGIO

17. In caso di interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione paesistica ove necessaria, nei quali sia previsto l'abbattimento di individui arborei (Robinia pseudoacacia esclusa), al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente deve piantare uno o più individui arborei della medesima specie di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico ed altresì assicurare che la somma delle aree basimetriche degli individui arborei messi a dimora - in sostituzione di quello da abbattersi - abbia la stessa superficie basimetrica di quest'ultimo. Per area basimetrica si intende convenzionalmente la superficie corrispondente alla sezione trasversale posta ad almeno 1,30 m dalla base di una pianta. Vigè in ogni caso il principio di equivalenza di valore estetico e paesaggistico tra pianta abbattuta e pianta in sostituzione.



DPR 31/17: Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

ART. 149 DLGS 42/2004: Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.